

**AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO ED A RAPPRESENTARE L'ENTE NEL PROCEDIMENTO CONTENZIOSO TRIBUTARIO RELATIVO AL RICORSO – RECLAMO PROPOSTO AI SENSI DELL'ART. 17BIS D.LGS. 546/1992 DA METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. AVVERSO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO T.A.R.S.U. EMESSE PER GLI ANNI 2011 E 2012 DAL COMUNE DI CASTELLANZA**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visto il ricorso - reclamo presentato ai sensi dell'art. 17bis D.lgs. 546/1992 da Metro Italia Cash And Carry S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 02827030962, con sede in San Donato Milanese (MI), Via XXV Aprile n. 25, nel quale la società ricorrente ha contestato l'avviso di accertamento T.A.R.S.U. n. 2742 emesso per gli anni 2011 e 2012, chiedendone l'annullamento;

Preso atto del provvedimento in data 7 marzo 2018, Prot. 5421/2018, con cui il Comune di Castellanza ha comunicato a Metro Italia Cash And Carry S.p.A. i motivi ostativi per i quali non poteva essere accolta l'istanza di reclamo/riciesta di mediazione di cui all'art. 17bis D.lgs. 546/1992, e che, pertanto, non hanno permesso di definire la controversia in sede stragiudiziale;

Ritenuto, sulla base di elementi assunti presso l'ufficio Tributi del Comune, che l'avviso di accertamento T.A.R.S.U. emesso risulti legittimo e giuridicamente fondato;

Visto l'art. 11, comma 3, D.lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, in vigore dal 1° giugno 2005, relativo alla capacità di stare in giudizio dell'Ente locale;

Considerato che tale norma dispone che *«l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio»*;

Richiamato l'art. 26/bis del Regolamento sull'ordinamento Generale degli uffici e dei Servizi in cui si stabilisce, fra l'altro, che al Responsabile del servizio tributi, quale Funzionario IUC, è esclusa la rappresentanza in giudizio che spetta al titolare della P.O. del Settore Economico/Finanziario o ad apposito soggetto abilitato ai sensi della legge;

Ritenuto opportuno provvedere a costituirsi nel predetto contenzioso, affidando la rappresentanza del Comune ad un legale esterno, a fronte della materia oggetto di contenzioso che richiede specifiche competenze;

Visto il preventivo di spesa trasmesso a tal fine dallo Studio Legale Fogagnolo di Ivrea, prot. n. 4641/18, specializzato in materia tributaria degli Enti Locali, che garantisce, a fronte dell'attività svolta esclusivamente a favore dei Comuni, un'assistenza specialistica in materia per un importo previsto in circa € 5.203,00.=, che si provvederà ad impegnare con separata apposita determinazione;

Ritenuto tale preventivo congruo per le esigenze dell'Ente;

Visto altresì l'art. 48 del D.lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali) in merito alle competenze della Giunta Comunale;

Viste le sentenze del 30 maggio 2000 n. 7190, del 9 febbraio 2000 n. 1442 e del 10 ottobre 1992 n. 11064, con le quali la Corte di Cassazione ha ripetutamente sostenuto che la competenza a decidere l'instaurazione di un giudizio da parte di un ente locale o la resistenza in giudizio dello stesso spetta alla Giunta Comunale;

Ritenuto che, pur a fronte delle modifiche apportate all'art. 11, comma 3, D.lgs. 546/1992 dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, tale deliberazione della Giunta Comunale rimanga comunque necessaria per legittimare la costituzione in giudizio del Comune, ovvero l'instaurazione di un diverso giudizio da parte dell'Ente;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente delibera ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge:

### **DELIBERA**

1. di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune in tutti i gradi, sia come parte resistente sia come parte attrice in appello o interveniente, fino all'eventuale ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 23 D.lgs. 546/1992, nel contenzioso tributario proposto da Metro Italia Cash And Carry S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 02827030962, con sede in San Donato Milanese (MI), Via XXV Aprile n. 25, avverso l'avviso di accertamento T.A.R.S.U. n. 2742 emesso per gli anni 2011 e 2012, in quanto tale provvedimento appare legittimo e giuridicamente fondato;
2. di dare atto che l'Ente sarà rappresentato in giudizio, per le motivazioni di cui in premessa e giusta delega da conferire da parte del Sindaco, dall'Avv. Maurizio Fogagnolo del Foro di Ivrea, accordando allo stesso ogni facoltà prevista dalla legge, inclusa quella di conciliare, rinunciare alla lite e farsi sostituire ed eleggendo domicilio, a tal fine, presso il suo studio, in Ivrea (TO), Via Richelmy n. 24;
3. di rimandare al Responsabile del competente settore l'adozione del relativo provvedimento di spesa, sulla base del preventivo prot n. 7262/18;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.